



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 maggio 2012
(OR. en)**

10498/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0116 (NLE)**

**EEE 58
ENV 407
SPORT 35**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	25 maggio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 231 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 231 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.5.2012
COM(2012) 231 final

2012/0116 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione europea nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui l'ambiente.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

In primo luogo, la cooperazione sarà estesa per integrare il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale. In secondo luogo, la cooperazione sarà estesa al settore dello sport.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato "l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale².
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo al settore dello sport.
- (4) Il regolamento (CE) n. 401/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio³, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

³ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...⁴.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale⁵.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo al settore dello sport.
- (4) Il regolamento (CE) n. 401/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio⁶, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 31 dell'accordo è così modificato:

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 del protocollo 31 dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

“(a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Agenzia europea dell'ambiente, in seguito denominata l'”Agenzia”, e alla rete europea d'informazione e di

⁴ GU L ... del ..., pag. ...

⁵ GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

⁶ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

osservazione in materia ambientale, istituite dal regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

- (b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, e al protocollo 32 dell'accordo.
- (c) In conseguenza della lettera b), gli Stati EFTA prendono parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, pur senza diritto di voto, e sono coinvolti nell'attività del comitato scientifico dell'Agenzia stessa.
- (d) I termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici.
- (e) I dati ambientali forniti o generati dall'Agenzia possono essere pubblicati e sono accessibili al pubblico, purché alle informazioni di natura riservata sia applicato negli Stati EFTA lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità.
- (f) L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle Parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
- (g) Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
- (h) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
- (i) Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, la parte VII dell'accordo (Disposizioni istituzionali) si applica al presente paragrafo.
- (j) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 401/2009, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

2. Il titolo dell'articolo 4 (Istruzione, formazione e gioventù) è sostituito da quanto segue:

"Istruzione, formazione, gioventù e sport".

⁷

GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]